Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

**N. 1710**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa della senatrice MONTEVECCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2014**(*)

Istituzione della figura del «*fundraiser officer*» nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

(*) Testo ritirato dal presentatore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha come sua finalità quella di favorire e trovare nuove possibili vie di finanziamento in un comparto fortemente bisognoso e al tempo stesso penalizzato da insistiti e cospicui tagli com'è quello dei beni culturali.

È auspicabile infatti che, al fine di promuovere e finanziare la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali – tutti aspetti che oltre alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale hanno una ricaduta sulla mobilità turistica e sulla capacità di attrarre, non solo in riferimento alle città d'arte ma anche ai piccoli centri – si possano sempre più incentivare campagne di raccolta fondi (*fundraising*) su specifici programmi e progetti, usufruendo del portale *on-line* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, favorendo l'uso di moneta elettronica e pubblicizzando le nuove misure adottate di deducibilità fiscale.

Specie in un momento di prolungata e acuta crisi economica, com'è quello che l'Italia sta attraversando, la reperibilità di fondi e finanziamenti al di fuori dei canali tradizionali – oltre cioè alle risorse che vengono destinate per via normativa, tali però da risultare sempre scarse e insufficienti rispetto al fabbisogno – assume un valore centrale a livello organizzativo e progettuale, dunque nella pianificazione e nella possibilità di sanare le numerose emergenze di un comparto d'importanza strategica per il nostro Paese com'è quello dei beni culturali.

Spesso si tratta di riuscire a offrire visibilità ad alcune situazioni critiche, mettendo in relazione chi si trova a gestire situazioni emergenziali o di necessità – come gli amministratori, gli Enti locali, le Soprintendenze, e via enumerando – con quei soggetti, pubblici o privati, che possono avere interesse a investire e a erogare denaro in favore dei beni culturali sotto forma di finanziamento o sponsorizzazione.

Con il presente disegno di legge viene pertanto istituita la figura del *fundraiser* a sostegno dei beni culturali, chiamato a vagliare e perseguire le diverse ipotesi di finanziamento mirate su specifici programmi e progetti, come il *fundraising* da individui, grandi donazioni, fondi ereditari e lasciti, *fundraising* da aziende e *on-line*.

Questa figura, in una prospettiva di economia «liquida» e mondializzata, risponde all'esigenza sempre più avvertita di offrire non solo un supporto finanziariamente significativo per l'intero comparto dei beni culturali, ma di contribuire a renderlo – nelle sue diverse declinazioni – sempre più competitivo ed elemento centrale e di eccellenza nell'ambito della «rinascita» culturale e morale, prim'ancora che economica del nostro Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, si provvede a istituire all'interno del Ministero medesimo la figura del *fundraiser officer*, con il compito di coordinare e raccogliere sponsorizzazioni ed erogazioni liberali.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definiti il profilo professionale e i requisiti richiesti per occupare il ruolo, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del *fundraiser officer*, che viene scelto fra personalità di elevata competenza e comprovata esperienza.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 1,00